

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 novembre 2013 (OR. en)

15552/13

Fascicolo interistituzionale: 2013/0354 (NLE)

AELE 64 EEE 43 CHIMIE 116 AGRILEG 150

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome

dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

dell'accordo SEE

IT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) È oppotuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (5) Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi di quest'ultimo..
- (6) È pertanto oppportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

15552/13 KPE/ff 2 DGC 2A **IT**

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag.1).

Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.../....

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE)", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹.
- (2) Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e che deve quindi essere abrogata ai sensi di quest'ultimo.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

-

15552/13 KPE/ff 5
DGC 2A IT

¹ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è modificato come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 528/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

15552/13 KPE/ff 6
DGC 2A IT

^{* [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE

ALLEGATO

Alla decisione del Comitato misto SEE N.../....

Nell'allegato II, capitolo XV, il testo del punto 12n (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"32012 R 0528: Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito "l'Agenzia", istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- b) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.
- c) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il Comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

- d) All'articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "4. Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del gruppo di coordinamento consente la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA."
- e) All'articolo 44, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

"Quando la Commissione concede un'autorizzazione dell'Unione o decide che non è stata concessa una siffatta autorizzazione, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dall'adozione dell'atto della Commissione. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente l'elenco di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale."

- f) All'articolo 48 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "4. Se la Commissione annulla o modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano o modificano la decisione corrispondente."
- g) All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

"Se la Commissione annulla un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano la decisione corrispondente."

- h) All'articolo 50 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "4. Se la Commissione modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA modificano la decisione corrispondente."
- i) All'articolo 75 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "5. Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del comitato sui biocidi e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."
- j) All'articolo 78 è aggiunto il paragrafo seguente:
 - "3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano *mutatis mutandis* le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."
- k) In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, *mutatis mutandis*, la parte VII dell'accordo."